



COMUNE DI VOLANO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 22 del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta ordinaria.

OGGETTO: Trasformazione dell'”Azienda per il turismo Rovereto e Vallagarina” in “APT Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo s. cons. a.r.l.” in attuazione della L.P. 12 agosto 2020 n. 8. Adesione alla neo costituita società e approvazione dello schema dello Statuto e degli indirizzi al Sindaco.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore 17.20 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

	A s s e n t i	
	Giust.	Ingiust.
Furlini Maria Alessandra - Sindaca		
Battistotti Marco		
Bertolini Graziella		
Boschi Marco		
Calliari Franco		
Consolati Valerio		
Ortombina Walter	X	
Pasquali Rudi	X	
Poletti Lara		
Pross Luigi		
Sala Gianni	X	
Sessa Barbara	X	
Tovazzi Alberto		
Tovazzi Denis		
Tovazzi Verena	X	
Volani Alessio		
Volani Emanuele		
Voltolini Mariateresa	X	

Assiste il Vicesegretario dott.ssa Giusi Antonella La Spina.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Emanuele Volani nella sua qualità di Presidente F.F. assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 del Codice degli Enti Locali
della Regione Autonoma T.A.A.)

Certifico io sottoscritto Vicesegretario comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

05.07.2021

all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL VICESEGRETARIO COM.LE
dott.ssa Giusi Antonella La Spina

=====

Prima della trattazione del seguente punto all'O.D.G. esce dall'aula il Consigliere Gianni Sala.

Delibera consiliare n. 22 dd. 30.06.2021
--

OGGETTO: Trasformazione dell'”Azienda per il turismo Rovereto e Vallagarina” in “APT Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo s. cons. a.r.l.” in attuazione della L.P. 12 agosto 2020 n. 8. Adesione alla neo costituenda società e approvazione dello schema dello Statuto e degli indirizzi al Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 di data 25.03.2004 con la quale il Comune di Volano ha stabilito di aderire, in qualità di socio fondatore, alla costituenda associazione senza scopo di lucro denominata “Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina”, in attuazione della riforma per la promozione turistica del Trentino (L.P. 8/2002 e ss.mm.) partecipando all'associazione stessa con Euro 10.000;

Dato atto che l'APT Rovereto e Vallagarina è stata costituita il 30 marzo 2004 in forma di associazione con atto a rogito notaio dott. Santo Bonfiglio (rep. 21031 raccolta n. 428 D) con finalità di promozione turistica dell'ambito territoriale dei Comuni di Rovereto, Ala, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo Chienis, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano, in conformità all'art. 9 della l.p. 8/2002, per la realizzazione delle seguenti attività:

- servizi di informazione ed assistenza turistica;
- iniziative di marketing turistico;
- iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico del proprio ambito di riferimento;
- intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti turistici dell'ambito di riferimento o allo stesso connessi.

Dato atto che al 31 dicembre 2020 gli associati di APT Rovereto e Vallagarina sono i seguenti:

- Comune di Ala
- Comune di Avio
- Comune di Brentonico
- Comune di Besenello
- Comune di Calliano
- Comune di Isera
- Comune di Mori
- Comune di Nogaredo
- Comune di Nomi
- Comune di Pomarolo
- Comune di Ronzo-Chienis
- Comune di Rovereto
- Comune di Terragnolo
- Comune di Trambileno
- Comune di Vallarsa
- Comune di Villa Lagarina
- Comune di Volano
- ASAT - Associazione Albergatori Provincia di Trento
- CONFESERCENTI - Confesercenti del Trentino
- ASSOCIAZIONI ARTIGIANI - Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Prov.di Trento
- Confcommercio Imprese per l'Italia Trentino

- UNAT - Unione Albergatori del Trentino
- Consorzio Rovereto in Centro
- Strada del Vino e dei Sapori
- Museo Storico Italiano della Guerra
- Fondazione Opera Campana
- Comunità della Vallagarina
- Federazione Trentina Consorzi Pro Loco (socio decaduto il 23/02/2021) .

Rilevato che il fondo comune dell'attuale Associazione è pari a euro 213.000,00 con le seguenti quote:

N.	SOCIO	QUOTA IN EURO
2	Comune di Avio	10.000,00
3	Comune di Brentonico	10.000,00
4	Comune di Besenello	10.000,00
5	Comune di Calliano	10.000,00
6	Comune di Isera	10.000,00
7	Comune di Mori	10.000,00
8	Comune di Nogaredo	10.000,00
9	Comune di Nomi	10.000,00
10	Comune di Pomarolo	10.000,00
11	Comune di Ronzo-Chienis	10.000,00
12	Comune di Rovereto	10.000,00
13	Comune di Terragnolo	10.000,00
14	Comune di Trambileno	10.000,00
15	Comune di Vallarsa	10.000,00
16	Comune di Villa Lagarina	10.000,00
17	Comune di Volano	10.000,00
18	ASAT - Associazione Albergatori Provincia di Trento	5.000,00
19	CONFESERCENTI - Confesercenti del Trentino	5.000,00
20	ASSOCIAZIONI ARTIGIANI - Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Prov.di Trento	5.000,00
21	Confcommercio Imprese per l'Italia Trentino	5.000,00
22	UNAT - Unione Albergatori del Trentino	5.000,00
23	Consorzio Rovereto in Centro	2.000,00
24	Strada del Vino e dei Sapori	2.000,00
25	Museo Storico Italiano della Guerra	2.000,00
26	Fondazione Opera Campana	2.000,00
27	Comunità della Vallagarina	10.000,00
	TOTALE	213.000,00

Richiamato la l.p. 8/2020 avente per oggetto: “Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino, e modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, relative ai contratti pubblici”, in particolare:

Art. 1

Finalità e contenuti della legge

1. Questa legge sostiene, attraverso la promozione territoriale, i valori, le competenze, le tradizioni e le culture del Trentino in maniera sinergica e integrata in tutti i settori e riconosce il ruolo fondamentale del turismo come risorsa per lo sviluppo integrato, sostenibile ed equilibrato del

territorio e della filiera produttiva locale nonché la centralità del turista, in tutte le fasi del ciclo della vacanza.

Omissis.

Art. 7

Attività delle APT

“1. Le attività finalizzate al presidio della qualità dell'ospitalità e dell'esperienza del turista e alla sua fidelizzazione sono realizzate, nel rispettivo ambito territoriale, dalle APT che tengono conto delle peculiarità e delle vocazioni di tutti i territori dell'ambito.

2. Ai fini del comma 1 le APT realizzano le seguenti attività d'interesse generale, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato:

a) attività primarie:

1) istituire e svolgere servizi di informazione, di assistenza e accoglienza turistica, nonché porre in essere le attività per la fruizione dei prodotti turistici, nell'ottica della costruzione dell'esperienza turistica;

2) organizzare e promuovere manifestazioni ed eventi nonché coordinare e promuovere quelli realizzati da altri soggetti nell'ambito territoriale;

3) attuare, in ambito locale, i progetti di livello provinciale e gli strumenti di sistema nonché i prodotti sviluppati dalle agenzie territoriali d'area;

4) sviluppare i prodotti turistici di interesse del relativo ambito;

5) valorizzare l'utilizzo delle produzioni locali e le esperienze locali;

6) promuovere i valori del Trentino, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3;

7) affiancare e sostenere gli operatori turistici dell'ambito con riferimento ai seguenti temi:

7.1) coinvolgimento per la definizione e costruzione del prodotto turistico;

7.2) definizione di proposte tematiche e stagionali;

7.3) utilizzo delle piattaforme digitali di sistema;

7.4) coerenza tra il posizionamento della struttura e quello della località;

8) partecipare ai progetti di sviluppo di prodotto turistico attraverso la nomina del proprio rappresentante presso le agenzie territoriali d'area;

9) sviluppare sinergie con i comuni e con le istituzioni presenti nell'ambito per quanto concerne gli interventi correlati e necessari alla valorizzazione turistica del territorio;

b) altre attività:

1) realizzare attività di marketing del proprio ambito con riferimento ai mercati di prossimità o prevalenti;

2) promuovere i marchi delle località;

3) concorrere alla valorizzazione e promozione del patrimonio paesaggistico, artistico, storico e ambientale, anche con riguardo alle iniziative relative all'economia circolare, coerentemente con le finalità della promozione territoriale;

4) promuovere e gestire impianti, servizi e infrastrutture a carattere locale e non di rilevanza economica e di prevalente interesse turistico o sportivo;

5) sostenere iniziative per favorire attività a basso impatto ambientale;

6) promuovere lo svolgimento di servizi di mobilità di utilità collettiva, integrativi dell'offerta turistica, che assicurino migliori condizioni di fruizione del territorio.

3. Le attività individuate dal comma 2 possono svolgersi anche al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento, con il coordinamento o il coinvolgimento delle altre APT e dei soggetti che svolgono attività di promozione turistica operanti nei territori adiacenti all'ambito e confinanti con il Trentino, al fine di garantirne un'efficace realizzazione.

4. Le attività diverse da quelle previste dal comma 2 svolte dalle APT non possono essere oggetto del finanziamento provinciale ai sensi dell'articolo 16”.

Art. 12

COINVOLGIMENTO DELLE APT

1. La Giunta provinciale finanzia in ciascun ambito territoriale una APT avente i seguenti requisiti strutturali e organizzativi:

- a) possesso della personalità giuridica e forma giuridica societaria;*
- b) presenza nell'organo amministrativo del soggetto di una rappresentanza delle associazioni di categoria della ricettività turistica;*
- c) rappresentanza maggioritaria qualificata, nella misura di almeno due terzi, delle categorie economiche legate direttamente ai prodotti turistici nell'organo amministrativo del soggetto; le modalità di individuazione dei rappresentanti sono stabilite con proprio atto organizzativo;*
- d) possesso di una struttura organizzativa che garantisca un'adeguata esecuzione delle decisioni dell'organo amministrativo e l'individuazione della figura di direzione apicale mediante procedura selettiva; non s'intende necessaria la procedura selettiva nel caso di rinnovo della figura apicale;*
- e) svolgimento nell'ultimo triennio dell'attività di marketing turistico;*
- f) dimostrazione di avere un bilancio superiore a cinque milioni di euro come somma dei risultati degli ultimi tre esercizi finanziari; con deliberazione sono stabilite le modalità di calcolo e le eccezioni che possono prevedere uno scostamento massimo del 5 per cento;*
- g) tenuta e adozione di una contabilità separata per le attività previste dall'articolo 7;*
- h) approvazione di un codice etico;*
- i) adesione aperta a tutti i soggetti che esercitano un'attività stabile nell'ambito territoriale in uno dei settori connessi alla promozione territoriale e del marketing turistico;*
- j) adesione aperta ai comuni e alle comunità collocati nell'ambito territoriale; in ogni caso l'APT non può essere presieduta da un sindaco o da un presidente di comunità”.*

Evidenziato che dal combinato disposto degli artt. 1 e 12, comma 1, lettera j) della l.p. 8/2020 emerge la centralità del coinvolgimento dei territori, e la possibilità per i Comuni, quali enti territoriali e con finalità generali, di partecipare alle scelte di promozione territoriale;

Richiamato l'art. 1 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che affida al Comune la cura degli interessi della comunità locale e ne promuove lo sviluppo nelle diverse accezioni, ricomprendendo lo sviluppo economico e sociale del territorio, nel quale il turismo costituisce una risorsa fondamentale per lo sviluppo integrato, sostenibile ed equilibrato del territorio;

Richiamato il disposto dell'art. 12, comma 1, lettera a) della l.p. 8/2020 che individua tra i requisiti strutturali per il finanziamento da parte della Provincia autonoma di Trento, nel suo ruolo di orientamento strategico e di definizione delle priorità di sviluppo del territorio provinciale, il “possesso della personalità giuridica in forma giuridica societaria”;

Richiamata la tabella di cui all'art. 5, comma 2 della l.p. 8/2020 che individua l'”Ambito Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo” ricomprendendo i Comuni facenti parte del territorio della Vallagarina e, pertanto, i Comuni ivi previsti sono chiamati a favorire le sinergie in una logica di organicità territoriale;

Ritenuto che la forma giuridica da dare al nuovo soggetto, quale società consortile a responsabilità limitata, sia funzionale al riassetto dell'APT Rovereto e Vallagarina, nell'ambito dell'organizzazione del turismo come prevista dalla l.p. 8/2020 e in linea con la scelta già operata da altre APT presenti sul territorio provinciale visto il parere pro veritate del notaio dott. Avv. Poma prot. n. 4204 dd. 26.05.2021;

Richiamato il disposto dell'art. 2500 octies, comma 2, c.c. che prevede:

“La deliberazione [di trasformazione] deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende all'unanimità; nelle società consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato”; pertanto ai fini della trasformazione è necessario unicamente l'adozione della deliberazione di trasformazione approvata dalla maggioranza qualificata degli associati prevista in statuto, assicurando nel contempo la continuità dei rapporti giuridici dell'ente trasformato;

Ritenuto che la scelta della società consortile a responsabilità limitata sia da preferire agli altri tre modelli societari previsti dall'art. 2615 ter cod. civ. (la s.p.a. consortile, la società in accomandita semplice e la società cooperativa consortile) in quanto rispetto alla S.p.A. possiede una maggiore flessibilità dell'organizzazione interna e rispetto alla società in accomandita semplice, la stessa presenta problematiche nell'individuazione del socio accomandatario a causa dei significativi profili di responsabilità che incombono su questa categoria di socio. La scelta della società cooperativa innesta altre problematiche in merito alla sovrapposizione degli organi preposti al controllo dell'ente;

Richiamato l'art. 24, comma 1 della l.p. 27 dicembre 2010 n. 27 che individua la parte del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 applicabile anche alle società degli enti locali della Provincia di Trento, negli artt. 3,4,5, comma 3 e 7, commi 3 e 4;

Richiamato l'articolo 7, comma 3 T.U.S.P. (D. Lgs. 175/2016) che recita:

"L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del Codice Civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata."

Ritenuto di definire i seguenti elementi essenziali dell'atto costitutivo:

- La nuova società sarà denominata "Azienda per il turismo Rovereto e Vallagarina e Monte Baldo - società consortile a responsabilità limitata", in sigla "APT Rovereto e Vallagarina s. cons. a r. l." e avrà la sede legale a Rovereto, Corso Rosmini 21.
- Le attività che costituiscono l'oggetto sociale, come previste dallo Statuto della costituenda società consortile a r.l., nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 della L.P. 12 agosto 2020, n. 8, ed in coerenza con quanto previsto dall'art. 4 lett. a) del D.Lgs. 175/2016 sono le seguenti:

1. la produzione di un servizio di interesse generale, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, e precisamente lo svolgimento di attività finalizzate al presidio della qualità dell'ospitalità e dell'esperienza del turista e alla sua fidelizzazione nell'ambito territoriale n. 11 "Ambito Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo", per come individuato dalla suddetta L.P. 8/2020, ed identificato dai comuni di Rovereto, Ala, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo-Chienis, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina e Volano, e tenuto conto delle peculiarità e delle vocazioni di tutti i territori dell'ambito:

1a) attività primarie:

1. istituire e svolgere servizi di informazione, di assistenza e accoglienza turistica, nonché porre in essere le attività per la fruizione dei prodotti turistici, nell'ottica della costruzione dell'esperienza turistica;
2. organizzare e promuovere manifestazioni ed eventi nonché coordinare e promuovere quelli realizzati da altri soggetti nell'ambito territoriale;
3. attuare, in ambito locale, i progetti di livello provinciale e gli strumenti di sistema nonché i prodotti sviluppati dalle agenzie territoriali d'area;
4. sviluppare i prodotti turistici di interesse del relativo ambito;
5. valorizzare l'utilizzo delle produzioni locali e le esperienze locali;
6. promuovere i valori del Trentino, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3;
7. affiancare e sostenere gli operatori turistici dell'ambito con riferimento ai seguenti temi:
 - 7.1) coinvolgimento per la definizione e costruzione del prodotto turistico;
 - 7.2) definizione di proposte tematiche e stagionali;
 - 7.3) utilizzo delle piattaforme digitali di sistema;
 - 7.4) coerenza tra il posizionamento della struttura e quello della località;
8. partecipare ai progetti di sviluppo di prodotto turistico attraverso la nomina del proprio rappresentante presso le agenzie territoriali d'area;
9. sviluppare sinergie con i comuni e con le istituzioni presenti nell'ambito per quanto concerne gli interventi correlati e necessari alla valorizzazione turistica del territorio;

1b) altre attività:

1. realizzare attività di marketing del proprio ambito con riferimento ai mercati di prossimità o prevalenti;

2. promuovere i marchi delle località;
3. concorrere alla valorizzazione e promozione del patrimonio paesaggistico, artistico, storico e ambientale, anche con riguardo alle iniziative relative all'economia circolare, coerentemente con le finalità della promozione territoriale;
4. promuovere e gestire impianti, servizi e infrastrutture a carattere locale e non di rilevanza economica e di prevalente interesse turistico o sportivo;
5. sostenere iniziative per favorire attività a basso impatto ambientale;
6. promuovere lo svolgimento di servizi di mobilità di utilità collettiva, integrativi dell'offerta turistica, che assicurino migliori condizioni di fruizione del territorio.

Visto lo schema di Statuto composto da 31 articoli, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione quale parte e integrante della presente deliberazione;

Preso atto della “Relazione giurata di stima dei valori degli elementi dell’attivo e del passivo di APT Rovereto e Vallagarina redatta ai sensi dell’art 2465 del codice civile”, dal Dottore Commercialista – Revisore Contabile, dott. Alessandro Battocchi che determina il valore del Patrimonio Netto, non superiore a Euro 230.000,00 prot. n. 4204 del 26.05.2021;

Rilevato che il capitale sociale della costituenda società sarà pari a euro 98.000,00 € ed è suddiviso in quote di partecipazione stabilite per ciascun socio in euro 2.000,00;

Ritenuto di individuare i seguenti indirizzi al Sindaco che interverrà in assemblea di “APT Rovereto e Vallagarina e Monte Baldo s. cons. a.r.l.”:

- il compenso da riconoscere ai membri degli organi sociali non deve superare comunque le somme fissate dalla legge provinciale per le proprie società partecipate, e sempre nel rispetto della normativa nazionale, anche se la società non è a controllo pubblico;
- di operare il rigoroso controllo sulla gestione sociale, sull’uso delle risorse pubbliche e sul perseguimento delle finalità statutarie e di legge che presiedono all’attività della nuova APT e, in particolare:
 - di mantenere la contribuzione del singolo socio pubblico alla copertura delle spese di gestione nel limite massimo della rispettiva contribuzione storica;
 - di stabilire che ogni specifico contributo, da parte del socio pubblico, per usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società avvenga previa adozione di specifico atto deliberativo che individui la valenza territoriale dell’iniziativa, il concreto interesse pubblico e l’importo da riconoscere a carico del bilancio comunale;
 - ogni esborso dovrà essere operato previa rendicontazione con idonea documentazione giustificativa a supporto;
 - di definire apposito patto parasociale per regolamentare le modalità e l’entità di eventuali contributi consortili, nonché per regolamentare la presentazione di liste di candidati proposti dai soci pubblici da nominare quali amministratori di minoranza all’interno dei futuri consigli di amministrazione in modo che la proposta delle candidature sia coordinata e regolamentata tra i soci pubblici di APT;
 - di proporre, quale principio guida dell’operato dell’organo gestorio, la tutela e la valorizzazione delle iniziative nei territori di tutti gli enti pubblici soci, in aderenza alle finalità perseguite dalla società e nel rispetto delle previsioni della legge provinciale n. 8/2020;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica amministrativa e contabile, resi ai sensi dell’art. 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 espressi con osservazioni dal Segretario comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del revisore del conto dott.ssa Roberta Meneghelli (nota di data 22.06.2021 prot. n. 4926 di data 22.06.2021), come disposto dall’articolo 239, comma 1, lett b) punto3) del Dlgs 267/2000 – Testo unico degli enti locali;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 al fine di consentire la convocazione dell'assemblea di APT fissata entro fine luglio 2021;

Visti gli artt. 2498, 2499, 2500, 2500 bis – ter – quiquies – sexies – octies e novies, 2615 ter c.c.;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i.;

Viste le ll.pp. 27/2010 e 1/2005;

Vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D. Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Con due separate votazioni (una con riguardo all'immediata eseguibilità) che hanno dato il medesimo risultato: voti favorevoli n. 12, astenuti 0, contrari n. 0 su n. 12 presenti e votanti, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori designati preventivamente,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la trasformazione da “APT Rovereto e Vallagarina” Associazione in “APT Rovereto e Vallagarina e Monte Baldo Società Consortile a Responsabilità Limitata” in sigla “APT Rovereto e Vallagarina e Monte Baldo s.cons. a.r.l.”;
2. di approvare lo schema di Statuto della costituenda “APT Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo s. cons. a.r.l.” nel testo composto da 31 articoli e allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, autorizzando il rappresentante del Comune ad approvare modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;
3. di fissare i seguenti indirizzi al Sindaco che interverrà in assemblea di “APT Rovereto e Vallagarina e Monte Baldo s. cons. a.r.l.”:

- il compenso da riconoscere ai membri degli organi sociali non deve superare comunque le somme fissate dalla legge provinciale per le proprie società partecipate, e sempre nel rispetto della normativa nazionale, anche se la società non è a controllo pubblico;

- di operare il rigoroso controllo sulla gestione sociale, sull'uso delle risorse pubbliche e sul perseguimento delle finalità statutarie e di legge che presiedono all'attività della nuova APT ed, in particolare:

- di mantenere la contribuzione del singolo socio pubblico alla copertura delle spese di gestione nel limite massimo della rispettiva contribuzione storica;
- di stabilire che ogni specifico contributo, da parte del socio pubblico, per usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società avvenga previa adozione di specifico atto deliberativo che individui la valenza territoriale dell'iniziativa, il concreto interesse pubblico e l'importo da riconoscere a carico del bilancio comunale;
- ogni esborso dovrà essere operato previa rendicontazione con idonea documentazione giustificativa a supporto;

- di definire apposito patto parasociale per regolamentare le modalità e l'entità di eventuali contributi consortili, nonché per regolamentare la presentazione di liste di candidati proposti dai soci pubblici da nominare quali amministratori di minoranza all'interno dei futuri consigli di amministrazione in modo che la proposta delle candidature sia coordinata e regolamentata tra i soci pubblici di APT;
 - di proporre, quale principio guida dell'operato dell'organo gestorio, la tutela e la valorizzazione delle iniziative nei territori di tutti i Comuni soci, in aderenza alle finalità perseguite dalla società e nel rispetto delle previsioni della legge provinciale n. 8/2020;
4. di demandare a questo Organo consigliare l'approvazione degli schemi di patti parasociali o altri atti negoziali analoghi che definiscono le modalità di riparto dei trasferimenti in conto esercizio dei soci, le finalità, la loro capacità di garantire costanti flussi di cassa della società, le modalità di impiego del patrimonio di APT costituito dai fondi pubblici nonché il sistema dei controlli della partecipata ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147 quater del D.Lgs. n.267/2000 e dell'articolo 189 del Codice degli Enti Locali;
 5. di dare atto che la quota di partecipazione al capitale della neo costituenda società partecipata ammonta ad euro 2.000,00 e risulta già conferita al patrimonio dell'Associazione, giusta Relazione giurata di stima dei valori degli elementi dell'attivo e del passivo di APT Rovereto e Vallagarina redatta ai sensi dell'art 2465 del codice civile, redatta dal Dottore Commercialista – Revisore Contabile, dott. Alessandro Battocchi;
 6. di incaricare il Segretario comunale a procedere all'inoltro del presente atto deliberativo alla Corte dei Conti Sezione di Controllo di Trento e all'Autorità garante della concorrenza di Roma ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D. Lgs. 175/2016 e sul sito istituzionale comunale ai sensi dell'art. 7 comma 4 del medesimo D. Lgs. 175/2016;
 7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 per le motivazioni indicate in premessa
 8. di evidenziare che ai sensi dell'art. 4 della l.p. 23/1992, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; alternativamente:
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE F.F.
Emanuele Volani

IL VICESEGRETARIO
dott.ssa Giusi Antonella La Spina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183 – comma 3° - del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A.

IL VICESEGRETARIO
dott.ssa Giusi Antonella La Spina

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 – comma 4° - del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A.

Addì 30.06.2021

IL VICESEGRETARIO
dott.ssa Giusi Antonella La Spina

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Addì